

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE  
AREA VASTA N. 4**

**N. 515/AV4 DEL 22/07/2013**

**Oggetto: Richiesta trattenimento in servizio Dirigente Medico dott. S.M. ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010 – Provvedimenti.**

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PERSONALE  
AREA VASTA N. 4**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto della istanza presentata in data 28/06/2013, assunta al protocollo n. 14408 del 28/06/2013, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Signorino Mario, direttore UOC Neurologia, nato ad Ancona il 21/09/1949, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 21/09/2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 14 anni, 4 mesi e 21 giorni di servizio effettivo;
3. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 21/09/2019, al conseguimento del 70° anno di età, limite massimo di permanenza in servizio, entro il quale l'interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. di stabilire che la risoluzione del rapporto è senza obbligo di preavviso per ciascuna delle parti fatti salvi, sia il principio di autotutela dell'amministrazione, ove medio tempore l'ordinamento legislativo posto a fondamento del presente provvedimento, avesse a subire modificazioni tali

da legittimare il ricorso al suo utilizzo, che l'eventuale determinazione del dipendente, formalmente espressa, di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il rapporto di lavoro stesso rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d'ufficio;

5. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Firma

Direttore

U.O.C. Personale

dott. ssa Andrenacci Oriana

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****U.O.C. PERSONALE**

## Disciplina di riferimento:

- art. 15-nonies D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
- art. 22 – comma 1 – Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2011, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il dott. Mario Signorino, nato ad Ancona il 21/09/1949, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico, Direttore U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Fermo, con domanda del 28/06/2013, assunta al protocollo in data 28/06/2013 col n. 14408, ha richiesto il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183/2010.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, è stabilita dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre n. 502, al compimento del 65° anno di età.

L'art. 22 – comma 1 – della Legge 4 novembre 2010 n. 183 testualmente recita : “ Al comma 1 dell'articolo 15 – nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti :”dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”-

La predetta norma modifica l'art. 15-nonies del D.Lgs n. 502/92, sopprimendo il comma che prevede la facoltà di trattenimento in servizio per un biennio dopo il raggiungimento del limite di età di 65 anni e consente invece, previa istanza dell'interessato, la possibilità di permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, purché non oltre il compimento del 70° anno di età. In tale evidenza, a fronte della facoltà dell'interessato di avvalersi del diritto di permanenza in servizio nei limiti di quanto sopra, da intendersi quale diritto potestativo pieno, non residua alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Per quanto poi attiene la disciplina del trattenimento in servizio, tale norma deve intendersi *lex specialis* e dunque prevalente rispetto alla normativa generale della Legge 122/2010 secondo la quale i trattenimenti in servizio stessi possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 24/12/2010).

Nella locuzione “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l’istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, quali ad esempio il servizio militare o civile eventualmente prestato (cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica del 14/12/2010 n. 18845).

Sulla scorta della documentazione agli atti, l’interessato al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 21/09/2014, sarà in possesso di un’anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato, pari ad anni 14, mesi 4 e giorni 21, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al limite massimo di 70 anni di età, non completando entro detto limite la maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell’U.O.C. Personale l’adozione della seguente determina:

1. di prendere atto della istanza presentata in data 28/06/2013, assunta al protocollo n. 14408 del 28/06/2013, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Signorino Mario, direttore UOC Neurologia, nato ad Ancona il 21/09/1949, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 21/09/2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco prevista dall’art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 14 anni, 4 mesi e 21 giorni di servizio effettivo;
3. di accogliere l’istanza dell’interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 21/09/2019, al conseguimento del 70° anno di età, limite massimo di permanenza in servizio, entro il quale l’interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo, come stabilito dall’art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. di stabilire che la risoluzione del rapporto è senza obbligo di preavviso per ciascuna delle parti fatti salvi, sia il principio di autotutela dell’amministrazione, ove medio tempore l’ordinamento legislativo posto a fondamento del presente provvedimento, avesse a subire modificazioni tali da legittimare il ricorso al suo utilizzo, che l’eventuale determinazione del dipendente, formalmente espressa, di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il rapporto di lavoro stesso rispetto alla data posticipata di collocamento a riposo d’ufficio;
5. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda

Il Direttore U.O.C. Bilancio  
Dott. Luigi Stortini

**- ALLEGATI -**

nessun allegato

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 22/07/13